

**PROCEDURA DI INTERNAL DEALING**

## 1. Premessa

La presente procedura (la **Procedura**) regola con efficacia gli obblighi informativi inerenti le, ed i limiti al compimento di, Operazioni (come *infra* definite) riguardanti gli strumenti finanziari di Visibilia Editore S.p.A. (la “Società”o “VE”), a qualsiasi titolo effettuate dai Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti), in virtù dell’ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**)

In applicazione del combinato disposto dell’ art.31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “Regolamento Emittenti AIM”) e dell’art. 19 del Regolamento (UE) n.596/2014, il Consiglio di Amministrazione di Visibilia Editore S.p.A. (la “Società”o “VE”) nella riunione del 1 luglio 2016, ha approvato la presente procedura per l’identificazione dei “Soggetti Rilevanti” e delle “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti” e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto le azioni della società ovvero altri strumenti finanziari ad essi collegati (la “Procedura”). In tale data, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’Amministratore Delegato ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di provvedimenti di legge e/o regolamenti ovvero di modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A..

## 2. Definizioni

Ai fini della presente Procedura i termini in maiuscolo hanno il significato di seguito indicato:

**AIM Italia:** indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

**Azioni:** indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

**Collegio Sindacale:** indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

**Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

**Controllate:** indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

**Data di esecuzione:** indica il giorno in cui:

- i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o di prestito titoli o riporto;
- ii) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*;
- iii) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

**Operazione:** indica:

(1) qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari della Società detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti, inclusi:

- (i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali Strumenti Finanziari;
- (ii) l'attribuzione o l'accettazione da parte di un Soggetto Rilevante o di una Persona strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti, di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali strumenti finanziari;
- (iii) l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari;
- (iv) atti di disposizione tra gli amministratori e/o dipendenti rilevanti della Società;
- (v) operazioni fuori mercato;
- (vi) trasferimenti a titolo gratuito;
- (vii) le operazioni di acquisto dalla, o vendita alla, Società di azioni della stessa;

(2) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario collegato all'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia dell'Emittente AIM Italia nella quale il detentore è un amministratore o un suo Familiare;

**Prodotto Finanziario Collegato:** indica ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati);

**Soggetto Preposto:** la dott.ssa Federica Bottiglione

**Soggetto Rilevante:** ha il significato a questo termine attribuito all'art. 3

**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:** una delle seguenti persone:

- (a) un coniuge non separato legalmente o il partner convivente more uxorio;
- (b) un figlio, anche del coniuge, a carico;
- (c) se conviventi da almeno un anno, i parenti e gli affini di un Soggetto Rilevante; o
- (d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b), o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

**SDIR:** IL "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa CONSOB

**Regolamento CONSOB:** indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modifiche.

**Regolamento Emittenti AIM Italia:** indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale.

**Strumenti Finanziari:** si intendono gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, ivi comprese le Azioni, così come altri strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse, strumenti finanziari derivati sulle Azioni, altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società;

**TUF:** Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

**Investor Relations:** si intende la funzione di Investor Relations della Società.

### **3. Soggetti Rilevanti**

3.1 I soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente Capo (i Soggetti Rilevanti) sono:

- (a) ciascun componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
- (b) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare

decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;

(c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, in una Controllata.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società individua nominativamente i Soggetti Rilevanti di cui abbia contezza. L'elenco di tali Soggetti Rilevanti sarà aggiornato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato con l'assistenza del Soggetto Preposto.

3.3 L'Amministratore Delegato ha la facoltà di individuare, per periodi di tempo limitati, altri Soggetti Rilevanti, in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato, anche nell'ambito delle Controllate. Di tale individuazione e dei relativi limiti temporali viene informato il Consiglio di Amministrazione e ne è data immediata comunicazione al Soggetto Preposto.

3.4 Il Soggetto Preposto, individuati ulteriori Soggetti Rilevanti, ne dà loro comunicazione senza indugio, fornendo loro una copia della presente Procedura e richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A alla presente Procedura.

3.5 E' in ogni caso responsabilità dei Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell'art. 1381 del cc. (conseguente diretto impegno in tal senso) rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – a cui pure sono applicabili le disposizioni ivi previste – degli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura e a fornire alla Società l'elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, nonché a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **4. Funzioni del Soggetto Preposto**

4.1 Ai fini della Procedura, al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

(a) vigilanza sulla corretta applicazione della Procedura;

(b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui alla presente Procedura;

(c) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del successivo art. 5;

- (d) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (ad esempio, la conservazione in apposito archivio della documentazione ricevuta);
  - (e) mantenimento dell'elenco nominativo aggiornato dei Soggetti Rilevanti in apposito archivio;
  - (f) trasmissione di volta in volta della presente Procedura ai Soggetti Rilevanti, e sue modifiche e integrazioni, richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione dei cui all'Allegato A alla presente Procedura;
  - (g) comunicazione delle informazioni a Borsa Italiana e messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di cui alla Procedura;
  - (h) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui venga a conoscenza.
- 4.2 Il Soggetto Preposto deve altresì informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società di ogni modifica nell'individuazione dei Soggetti Rilevanti.
- 4.3 Il Soggetto Preposto non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.
- 4.4 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
- 4.5 Il Soggetto Preposto assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 4.6 Il Soggetto Preposto vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *Internal dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali modifiche.

## **5. Comunicazione delle Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante**

- 5.1. La Società comunica senza indugio – e comunque entro il **terzo giorno di mercato aperto** successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante – e mette a disposizione del pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da Soggetti Rilevanti o da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti fornendo le informazioni (ove disponibili) di seguito indicate, a condizione che l'importo complessivo dell'Operazione sia almeno pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell'arco di ciascun anno civile. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante o da o per conto di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno civile, fermo restando che, superato il predetto limite di euro 5.000,00 (cinquemila/00), il Soggetto Rilevante dovrà comunicare le eventuali operazioni già effettuate da o per proprio conto o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante e ogni operazione successiva al superamento del limite.
- 5.2. In conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM, la predetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
- (a) l'identità Soggetti Rilevanti coinvolti;
  - (b) il motivo della comunicazione;
  - (c) la denominazione dell'Emittente interessato;
  - (d) la natura e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
  - (e) la natura dell'Operazione;
  - (f) la data in cui la Società è stata informata dell'Operazione;
  - (g) la data e il luogo in cui è stata effettuata l'Operazione;
  - (h) il prezzo e l'ammontare dell'Operazione;
  - (i) la natura e l'entità della partecipazione del Soggetto Rilevante nell'Operazione;
  - (j) se il comunicato riguarda un prodotto finanziario collegato, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.

5.3. La responsabilità dell'adempimento degli obblighi informativi sopra menzionati da parte della Società rimane in ogni caso in capo ai Soggetti Rilevanti, che devono altresì rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

## **6. Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante**

- 6.1. Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui all'art.5 che precede, il Soggetto Rilevante deve comunicare tempestivamente – e comunque non oltre **il giorno di mercato aperto** successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante – al Soggetto Preposto ogni Operazione, fornendo tutte le informazioni previste dal precedente art.5.
- 6.2. La comunicazione deve essere trasmessa al Soggetto Preposto unicamente via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [visibilia.editorespa@legalmail.it](mailto:visibilia.editorespa@legalmail.it).
- 6.3. Il Soggetto Preposto, una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le comunicazioni previste dal precedente paragrafo, è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato.
- 6.4. Il Soggetto Preposto elabora una bozza di comunicato stampa e la invia al Nomad per sua opportuna informazione e commenti.
- 6.5. Ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato e comunque non oltre il termine di cui all'art. 5.1 che precede, il Soggetto Preposto provvede a renderlo pubblico tramite SDIR.
- 6.6. Copia della medesima comunicazione è anche pubblicata sul sito internet della Società, sezione "Investitori & Governance", entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.
- 6.7. Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Il soggetto Preposto si assicura che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare al rilevanza di tali informazioni.



## **7. Operazioni esenti dall'obbligo di comunicazione**

7.1. Non ricadono nell'obbligo di comunicazione di cui alla Procedura:

- (a) Le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro la fine dell'anno (per gli Strumenti Finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti);
- (b) Le Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante;
- (c) Le Operazioni effettuate dalla Società e dalle Controllate;

7.2. Si precisa che il valore delle Operazioni va computato sommando le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le Operazioni effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante

## **8. Limitazioni al compimento di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti ("black - out period")**

8.1. E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di effettuare, direttamente o per interposta persona, operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Strumenti Finanziari nei 30 (trenta) giorni precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

8.2. Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali stock option o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock option, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio.

8.3. Le limitazioni non si applicano, altresì, nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società mediante preventiva richiesta a quest'ultima.

8.4. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tute od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine

del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni.

## **9. Sanzioni**

- 9.1. Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 182, comma 2-bis del TUF, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter del TUF si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) del TUF (ovverosia gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche agli strumenti finanziari quotati sull'AIM Italia.
- 9.2. In caso di violazione della presente Procedura, la Società e le sue Controllate procederanno nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.
- 9.3. Si precisa che la violazione delle disposizioni della presente Procedura anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A. può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario
- 9.4. L'organo competente, a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura, è il Consiglio di Amministrazione della Società.
- 9.5. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 9.6. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

## **10. Trattamento dei dati personali**

- 10.1. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, tenute ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai

sensi e nei termini del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

- (a) La finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) La natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) I soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) I diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- (e) Il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile:
  - Titolare: VISIBILIA EDITORE S.P.A.
  - Responsabile: dott.ssa Federica Bottiglione

10.2. Con la consegna al Soggetto Preposto della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs. n. 196/2003.

## **11. Validità della presente procedura, modifiche ed integrazioni**

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 1 luglio 2016. L'Amministratore Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione la sua modificazione ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o per variazione della normativa anche regolamentare applicata agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia.

## **12. Disposizioni finali**

12.1. La presente Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.

12.2. Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:

- (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione;
- (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e
- (iii) rivolgersi al responsabile dell'Ufficio Investor Relations in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.

12.3. Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su AIM Italia.

ALLEGATO A

**Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad operazioni rilevanti effettuate da soggetti rilevanti e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003**

Il sottoscritto

Nato a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_

preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing di VISIBILIA EDITORE S.p.A. (la Procedura) adottata dalla Società in data 1 luglio 2016

**dichiara ed attesta**

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:  
–
- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti come individuati ai sensi dell'art. 2. della Procedura:  
–
- si impegna a comunicare all'Investor Relator, le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

**Acconsente**

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'art. 9 della Procedura e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dei Familiari dei Soggetti Rilevanti.

Luogo e data

Firma